

**OTTAVA COMMISSIONE**  
**COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA**  
**ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO**  
**SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2020 – ORE 10**

**INDICE**

1) - 469/GP/2020 - Dott. Nicola RUSSO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace della sede di TARANTO. Nota pervenuta in data 2 luglio 2020 del Presidente della Corte di Appello di Lecce, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere MANCINETTI)..... 1

1) - **469/GP/2020** - Dott. Nicola RUSSO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace della sede di TARANTO.

Nota pervenuta in data 2 luglio 2020 del Presidente della Corte di Appello di Lecce, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario.

**(relatore Consigliere MANCINETTI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 2 luglio 2020 del Presidente della Corte di Appello di Lecce, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del dott. Nicola RUSSO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace della sede di TARANTO;

**o s s e r v a**

Il procedimento ex art. 21 D. L.vo 116/2017 nei confronti del dott. Nicola RUSSO, giudice di pace della sede di Taranto, trae origine da plurime segnalazioni del Presidente del Tribunale di Taranto aventi ad oggetto condotte tenute dal magistrato onorario nell'esercizio delle funzioni, consistite nell'adozione di provvedimenti abnormi, con gravi violazioni di legge, tanto da denotare un'inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e, comunque, da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

In particolare, in data 12.5.2020 il Giudice di Pace dott. Nicola RUSSO aveva emesso un provvedimento nel quale, premesse sue personali e singolari valutazioni sullo stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID – 19 - affermando, al riguardo, che non sussiste un effettivo stato di emergenza nella Provincia di Taranto, in ragione del basso numero di contagi, dell'*“avvento della stagione estiva e delle cure sanitarie attualmente esistenti”* -, “disapplicava” la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale era stato dichiarato lo stato di emergenza e disponeva la trattazione dei procedimenti

penali pendenti, stabilendo la celebrazione a porte chiuse di n. 15 procedimenti ad udienza, ad intervalli di 30 minuti ed in ordine di anzianità di iscrizione a ruolo.

Il Presidente del Tribunale di Taranto in data 13.5.2020, avuta conoscenza del provvedimento di cui sopra, emanava il decreto n. 38 con il quale, preso atto del palese contrasto delle disposizioni adottate dal dott. RUSSO con le misure organizzative di cui al decreto n. 36/2020 del medesimo Presidente del Tribunale in attuazione della legislazione emergenziale (in particolare dei decreti legge 18/2020 e 28/2020), diffidava il Giudice di pace dall'adottare provvedimenti organizzativi in violazione delle disposizioni della Presidenza.

Nella stessa data il Giudice di pace emetteva un ulteriore decreto nel quale, testualmente, "contestava" la diffida del Presidente del Tribunale, lamentando una *"discutibile interferenza amministrativa del Presidente del Tribunale di Taranto f.f. nella continuità dell'esercizio della giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini"*. In tale decreto il dott. RUSSO sosteneva di essersi attenuto alle previsioni del decreto n. 36/2020 del Presidente del Tribunale di Taranto e dell'art. 83 del D.L. 18/2020, *"essendo i processi penali rientranti nel carattere dell'immediatezza"*, e rilevava il *"difetto di istruttoria del provvedimento del Presidente del Tribunale in ordine all'accertamento della proporzione tra il rischio del virus e l'attività e continuità giurisdizionale"*. Il provvedimento si concludeva con una richiesta al Presidente della Corte d'Appello di *"convocare le parti in questione"* per trovare la migliore soluzione, ribadendo che *"rientra nei poteri del magistrato penale stabilire l'illegittima inefficacia di un atto amministrativo quale la dichiarazione di emergenza sanitaria"*.

In data 15.5.2020 il Presidente del Tribunale di Taranto avanzava segnalazione ex art. 21 D. L.vo 116/2017 al Presidente della Corte d'Appello di Lecce. Nella segnalazione, il Presidente del Tribunale premetteva di aver già reso parere sfavorevole alla conferma del dott. RUSSO in ragione di gravi criticità in ordine alla indipendenza ed all'equilibrio del Giudice di Pace, per violazioni delle norme sull'incompatibilità e di doveri deontologici. Con riferimento agli ultimi fatti, il Presidente del Tribunale riteneva che i provvedimenti adottati dal dott. RUSSO fossero tali da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli ex art. 21 comma 5 D. L.vo 116/2017, o comunque che ricorresse una inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie ex art. 21 comma 3 D. L.vo 116/2017, ed allegava, oltre ai provvedimenti di cui si è detto, una recente intervista rilasciata dal dott. RUSSO presente in rete e la stampa di svariati messaggi postati sul suo profilo facebook, che contenevano eccentriche

affermazioni in ordine alla diffusione del virus COVID-19 e inopportuni riferimenti al suo ruolo di Giudice di pace.

In data 18.5.2020 il Presidente della Corte di Appello di Lecce chiedeva al Consiglio Giudiziario l'attivazione del procedimento di revoca nei confronti del magistrato onorario per avere il Giudice di pace adottato, per ignoranza, provvedimenti non previsti dalla legge o in grave violazione di legge, o comunque per aver tenuto una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuite: le contestazioni del Presidente della Corte di Appello si riferivano ai provvedimenti adottati dal Giudice di Pace nelle date del 12.5.2020 e del 13.5.2020 e alle affermazioni eccentriche pubblicate sul profilo facebook.

A tale prima contestazione ne seguivano altre due, in quanto il dott. RUSSO emetteva ulteriori provvedimenti analoghi ai precedenti indicati.

In particolare, in data 18.5.2020 il magistrato onorario adottava un articolato provvedimento con il quale nuovamente "disapplicava" i decreti legge 9/2020, 11/2020, 18/2020, 23/2020 e 30/2020, in quanto, testualmente, *"promulgati e resi operativi dal Presidente della Repubblica Prof. Dott. Sergio Mattarella, Organo incompetente e privo di poteri, eletto da Parlamentari nominati illegittimamente e privi di capacità giuridica nell'esercizio di tali funzioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, in violazione del diritto di voto garantito ai cittadini della Costituzione italiana, come evidenziato in motivazione"*, nonché *"in violazione dell'art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, per gli stessi motivi, nel rispetto degli artt. 97 – 101 – 102 – 111 della Costituzione e artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*. Con il medesimo provvedimento il dott. RUSSO "disapplicava" il decreto del Presidente del Tribunale di Taranto n. 36/2020 del 4.5.2020 per *"illegittimità derivata"* e invitava il Presidente a *"disporre il ripristino immediato dell'attività giurisdizionale del Giudice di Pace"*, mandando il provvedimento al Presidente del Senato e alla Procura di Roma per gli ipotizzati reati di cui agli artt. 287 e 323 c.p.

Tale ultimo provvedimento era oggetto della contestazione integrativa formulata dal Presidente della Corte d'Appello di Lecce in data 20.5.2020: veniva contestato al dott. RUSSO di aver emesso - al di fuori di ogni procedimento a lui affidato che postulasse un simile pronunciamento - il provvedimento *de quo*, con il quale, sulla scorta di una stravagante e fantasiosa ricostruzione giuridica, era pervenuto a decisioni abnormi.

Ed ancora con il decreto del 26.5.2020, il dott. RUSSO, ricevute le contestazioni, disponeva di “disapplicare” il decreto legislativo 116/17 in quanto *“emanato da organi parlamentari privi di carenza di potere giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della cosiddetta legge elettorale “porcellum”)*”.

In data 1.6.2020 il Presidente della Corte d’Appello di Lecce integrava la contestazione con riferimento a tale ultimo decreto, provvedimento abnorme in quanto *“non previsto dalla legge, ovvero fondato su grave violazione di legge”*.

In data 18 giugno 2020 il dott. RUSSO depositava al Consiglio giudiziario di Lecce una memoria difensiva, nella quale sosteneva di aver agito nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione e a tutela della funzione giurisdizionale e lamentava l’illegittimità del procedimento di revoca a causa dell’incostituzionalità del D. L.vo 116/17, derivante dal fatto che l’atto normativo era stato emanato in pendenza di ricorsi inerenti lo *status* giuridico del Giudice di Pace. Quanto al merito delle contestazioni, il magistrato onorario ribadiva la legittimità dei suoi provvedimenti, ritenendo che rientrasse nel suo potere disapplicare gli atti normativi illegittimi e i decreti del Presidente del Tribunale, in quanto incostituzionali e contrari alle disposizioni comunitarie. Con riferimento ai messaggi pubblicati sul suo profilo facebook, il dott. RUSSO negava di averli pubblicati, rappresentando che il computer presente nella sua abitazione era in uso anche ai suoi familiari che potevano aver avuto accesso al suo profilo facebook, e in ogni caso sosteneva che si trattava di *“semplici aforismi che avevano lo scopo culturale di sottolineare l’importanza del ritorno alla vita reale”*.

Nel corso dell’audizione innanzi alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Lecce, il dott. RUSSO ribadiva di aver sindacato il provvedimento del Presidente del Tribunale ritenendolo viziato da numerose violazioni di legge e rappresentava anche di aver presentato denuncia alle Procure di Roma e Catanzaro.

All’esito dell’audizione, la predetta Sezione autonoma all’unanimità proponeva la revoca dall’incarico del dott. RUSSO, ritenendo che gli atti adottati dal magistrato onorario fossero abnormi e comunque che la sua condotta fosse tale da compromettere il prestigio delle funzioni giudiziarie, oltre che in contrasto con i prerequisiti dell’equilibrio e dell’imparzialità.

Il dott. RUSSO in data 27.6.2020 trasmetteva a questo Consiglio una ulteriore memoria difensiva nella quale chiedeva di essere sentito e, ribadendo sostanzialmente le considerazioni già esposte in precedenza, rilevava che in sede di audizione innanzi al

Consiglio Giudiziario di Lecce gli erano state poste alcune domande in relazione ad ipotetiche situazioni di incompatibilità che però non erano state oggetto di contestazione.

La proposta di revoca formulata dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce deve essere condivisa.

Preliminarmente, va rilevato che i fatti contestati al dott. RUSSO sono storicamente accertati, né il magistrato onorario ne ha contestato l'effettivo verificarsi, almeno con riferimento all'adozione dei provvedimenti oggetto di contestazione. Nelle sue difese, infatti, il dott. RUSSO ribadiva le argomentazioni giuridiche riportate nei provvedimenti adottati.

Quanto alla pubblicazione dei messaggi sul profilo facebook del dott. RUSSO, la tesi difensiva esposta dallo stesso appare poco verosimile, considerando che non sono stati indicati i familiari che avrebbero pubblicato i messaggi sul suo profilo e, soprattutto, che il tenore dei messaggi pubblicati appare coerente alle tesi sostenute dal Giudice di pace nei provvedimenti adottati, con riferimento allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ed al tema del contagio da COVID-19.

In ogni caso, come si vedrà di qui a poco, il contenuto dei messaggi pubblicati appare meramente confermativo della carenza di equilibrio del magistrato onorario, autonomamente desumibile dalle diverse ulteriori condotte contestate, ragion per cui non appare rilevante accertare se il dott. RUSSO sia stato effettivamente l'autore di quei messaggi.

Con riferimento all'ultima memoria difensiva, inoltre, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dal dott. RUSSO, atteso che, sebbene nel corso dell'audizione innanzi al Consiglio Giudiziario gli sono state poste domande in ordine a eventuali situazioni di incompatibilità, di tali circostanze il Consiglio Giudiziario non ha tenuto conto nelle sue valutazioni in ordine alla revoca, né esse saranno considerate in questa sede.

Va disattesa, inoltre, la richiesta del dott. RUSSO di essere sentito, considerato che il predetto è stato già sentito innanzi alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Lecce ed ha ampiamente articolato le sue difese, anche mediante memorie scritte. È appena il caso, al riguardo, di sottolineare come la procedura di cui all'art. 21 del D. L.vo 116/17 non prevede l'audizione del magistrato onorario innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura.

Procedendo alla valutazione dei fatti contestati, l'analisi dei provvedimenti adottati dal dott. RUSSO e sopra sintetizzati inducono il Consiglio a ritenere sussistenti le condizioni per la revoca dall'incarico previste dall'art. 21 comma 3 D. L.vo 116/2017, ed in particolare l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie, nonché quelle previste dall'art. 4 comma 1

lett. a) (l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza) e dall'art. 5 (condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuite) del medesimo decreto legislativo.

Adottando i provvedimenti oggetto di contestazione, il dott. RUSSO ha innanzitutto dimostrato carenza di equilibrio, ponendosi in aperto e grave contrasto con il Presidente del Tribunale di Taranto e, soprattutto, negando la sussistenza dei poteri organizzativi di quest'ultimo, tanto da ritenere di poter autonomamente disciplinare l'organizzazione delle udienze. Peraltro il dott. RUSSO, sulla base di sue personali ed improvvisate valutazioni sul rischio sanitario correlato al Covid-19, si ostinava nel voler celebrare le udienze nonostante i provvedimenti emergenziali adottati dall'autorità governativa e il decreto del Presidente del Tribunale di Taranto, pur a fronte del gravissimo rischio per la salute del personale addetto all'ufficio del Giudice di pace di Taranto, degli avvocati e dell'utenza.

Trattasi di una condotta che è all'evidenza indicativa di carenza di equilibrio e che compromette il prestigio delle funzioni attribuite al dott. RUSSO.

I provvedimenti adottati, inoltre, sono abnormi e comunque fondati su gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza. Al riguardo, va evidenziato che i provvedimenti in questione recano lunghe e abbondanti motivazioni, in alcune parti scarsamente comprensibili, fondate su argomentazioni giuridiche di assoluta superficialità.

Al fine di evidenziare l'abnormità dei provvedimenti adottati, basti rilevare quanto segue:

- a) il potere del giudice penale di disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo può esplicarsi solo nell'ambito di un procedimento; il dott. RUSSO, invece, ha adottato un decreto di carattere generale attribuendosi così competenze organizzative che spettano al Presidente del Tribunale;
- b) il sindacato di costituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge spetta esclusivamente alle Corte Costituzionale, non investita delle questioni sollevate dal dott. RUSSO, che ha ritenuto di disapplicare gli atti normativi da lui ritenuti incostituzionali; gli atti normativi disapplicati non appaiono, peraltro, in contrasto con alcuna normativa comunitaria, cosicchè alcuna disapplicazione era legittima.

La gravità delle condotte ascritte, attinenti all'esercizio dell'attività giudiziaria e lesive del prestigio della funzione attribuita, ha una diretta incidenza sul corretto esercizio della

funzione giurisdizionale e risulta senza dubbio alcuno incompatibile con l'esercizio delle funzioni.

Ne consegue la revoca dell'interessato dall'incarico ricoperto.

d e l i b e r a

la revoca del dott. Nicola RUSSO dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace della sede di TARANTO.»